

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 17**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE NON CONSIGLIERI REGIONALI ⁽¹⁾**

Bollettino Ufficiale n. 51 del 27 marzo 2000

Art. 1

1. Possono essere nominati Assessori regionali, anche se non Consiglieri regionali, i cittadini che hanno i requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e che non versano in situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per gli stessi Consiglieri regionali.

Art. 2

1. Agli Assessori regionali di cui all'art. 1, è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità pari alla indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali.

2. A detti soggetti sono altresì estese, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti indennitari, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, e la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i Consiglieri regionali e per gli Assessori consiglieri.

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

Art. 4

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note

1 . Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta a decorrere dal 16 maggio 2005.